Comune di Plodio

Provincia di Savona

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n. 10 del 27/05/2022
Oggetto: Adozione del Piano Finanziario 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di maggio alle ore 21.00 e seguenti, presso la Sala Consiliare, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli consiglieri, nei modi e termini di legge, reso pubblico all'Albo Pretorio del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria di 1° convocazione - seduta pubblica.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Badano Gabriele	Presente
Bergero Flavio	Presente
Prando Carme	Presente
Ravazza Massimo	Presente
Costa Gessica	Assente
Panelli Italo	Presente
Viglino Marisa	Presente
Maccio' Sabrina	Presente in videoconferenza
Cappa Antonio	Assente
Incorvaia Gio' Lucas	Assente
Bergero Patrizia	Presente

Partecipa la Dott.ssa Laura PRATO, Vicesegretario Comunale.

Gli Assessori / I Consiglieri non presenti sono ritenuti giustificati.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Dottor Badano Gabriele nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta e invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno dicendo che sono stati scelti i coefficienti più bassi possibili, ma ci sono anche da tenere presenti i costi energetici e gli aumenti che ci sono stati in questo periodo particolare per la nostra società; quindi sarà difficile restare con questi coefficienti. Si prevede di rimanere in linea e si spera di riuscirci.

Prende la parola il consigliere Prando Carme che illustra la relazione relativa al PEF elaborato da ARERA. Precisa che, oltre al costo del servizio, si aggiungono i costi generali, come ad esempio il personale che si occupa della materia. Come è precisato il Sindaco, si è cercato di tenere i coefficienti più bassi possibili. Il totale è di circa 105.000,00 euro, cifra allineata con quelle degli anni precedenti. Da questo piano nascono le tariffe che sono state verificate singolarmente. La variazione media è meno dell'uno per mille. Sulla base di queste tariffe saranno emessi i ruoli e quest'anno ritorniamo al vecchio sistema per quanto concerne le scadenze, come indicato in seguito nel verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d "sganciamento TARI");
- l'articolo 43 co. 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), che è intervenuto sull'art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra citato mediante l'inserimento del seguente periodo: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a*

una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.";

- l'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 il quale conferma che *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile"*;

OSSERVATO che la norma appena richiamata conferma la possibilità di approvare le delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, consentendo dunque di provvedere, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

CONSIDERATO che con l'articolo 3 co. 5 sexiesdecies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è differito al **31 maggio 2022**;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*";

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22/07/2020;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- Vista la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- Vista la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTI i Piani Finanziari c.d. "grezzi" 2022/2025 dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, ossia i documenti di cui al Prot. n. 2022/0001197 del 28/01/2022 e dalla Determinazione n. 1 del 18/05/2022 adottata dall' Ufficio Tributi del Comune di Plodio, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021, redatti in ottemperanza agli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021;

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta con Determina del Segretario Comunale n. 1 del 18/05/2022;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:
*"Art. 7.7 - **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**. [...]*
Art. 7.8 - Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2".

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 363:

"Art. 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;

b) con riferimento all'anno 2022 ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *"7.7 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione";*

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/DRIF/2021 che all'articolo 2.2 dispone quanto segue: ***"Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:***

a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;

*b) **la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale** e dei corrispettivi per l'utenza finale.*

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2022 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 espresso in data 18/05/2022;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 11/05/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 6 del 31/01/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n. 8;

Votanti n. 7;

Favorevoli: n. 7;

Contrari: nessuno;

Astenuti: n. 1 (Consigliere comunale: Bergero Patrizia);

DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato dalla Giunta Comunale in veste di Ente Territorialmente Competente in data 18/05/2022 e acquisito da questo Organo ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato al fine della prossima approvazione delle tariffe TARI 2022 entro il termine richiamato in premessa;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n. 8;

Votanti n. 7;

Favorevoli: n. 7;

Contrari: nessuno;

Astenuti: n. 1 (Consigliere comunale: Bergero Patrizia);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Badano Gabriele

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to PRATO Dott.ssa Laura

****

I PARERI SONO INDICATI SULL'ORIGINALE DELL'ATTO

****

Relazione di pubblicazione 194

Il presente verbale di deliberazione è pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal

11 LUG. 2022

Per rimanervi affisso per 15 gg. consecutivi fino al 26/7/2022

11 LUG. 2022

PLODIO, addì

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
ONICETO Maurizio

****

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

PLODIO, addì

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
PRATO Dott.ssa Laura

****

Certificazione di copia conforme all'originale

Si certifica che la presente copia di deliberazione, in carta libera ad uso amministrativo, è conforme all'originale depositato agli atti d'Ufficio.

PLODIO, addì

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
PRATO Dott.ssa Laura

Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER L'AMBITO TARIFFARIO
DEL COMUNE DI PLODIO

Allegato 1 - Determinazione n. 2/2021/R/Rif ARERA

Sommario

1. Premessa **3**

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario 5

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario 5

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato 5

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario 6

1.5 Altri elementi da segnalare 6

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore SAT S.p.A. **7**

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore SAT S.p.A. **7**

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Plodio **7**

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Plodio **7**

4. Attività di validazione **8**

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente **9**

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 9

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività 10

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale) 11

5.1.3 Coefficiente C116 12

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità 12

5.2.1 Componente previsionale CO116 12

5.2.2 Componente previsionale CQ 13

5.2.3 Componente previsionale COI 13

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni 14

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing* 15

5.4.1 Determinazione del fattore b 15

5.4.2 Determinazione del fattore ω 15

5.5 Conguagli 17

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario 17

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo 18

5.8 Rimodulazione dei conguagli 18

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale 18

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 18

5.11 Ulteriori detrazioni 18

1. Premessa

Con Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA ha disposto all'articolo 27.4:

"*Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:*

• *per ciascun anno a = {2022,2023,2024,2025}, l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*

• *l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;*

• *gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza*".

Successivamente con Determina 4 novembre 2021, 2/2021 - DRIF, la stessa Autorità ha emanato lo schema di relazione di accompagnamento composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del/i gestore/i del ciclo integrato dei rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo

dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: *"il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale"*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*.

Dal momento che, alla data di approvazione della presente, la Provincia di Savona non ha provveduto a rendere noto il soggetto a cui è affidato il ruolo di Ente Territorialmente Competente per l'anno 2022, si ritiene, in continuità con quanto avvenuto nel biennio 2020-2021, che le funzioni ad esso spettanti siano implicitamente assegnate ai Comuni.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *"La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario"* ed è affidata all'Ente Territorialmente Competente *"fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'Articolo 28 del MTR-2"*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 2/DRIF/2021) e approvati con Determina del Segretario Comunale n. 1 del 18/05/2022;

- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di

indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 2/DRIF/2021.

Dal momento che, come sopra detto, l'Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Segretario Comunale come illustrato nella relazione adottata con la Determina n.1 del 18/05/2022 sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell'ambito tariffario oggetto del presente Piano Finanziario unitario è Plodio.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all'art. 1 dell'allegato A alla Delibera 363/2021 (MTR-2), individuare i soggetti chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario 2022-2025 (anno 2022). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Plodio – ufficio tributi: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- Società SAT S.p.A.: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e recupero dei rifiuti e dello spazzamento delle strade.

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all'art. 28.3 del MTR -2 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando all'Ufficio Tributi il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e al Segretario Comunale quello di validazione del Piano finanziario unitario.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Nella seguente tabella vengono indicati gli impianti di chiusura del ciclo di gestione cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

Frazione	*Codice EER*	*Nome del Gestore dell'impianto*	*Tipologia dell'impianto*	*Ubicazione impianto*
Rifiuti urbani indifferenziati	200301	ECOSAVONA s.r.l. Località Boscaccio - Vado Ligure (SV)	D5 e D9	Località Boscaccio – Vado Ligure (SV)

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;

2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 2/DRIF/2021;

3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore SAT S.p.A.

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore SAT S.p.A. e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore SAT S.p.A.

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore SAT S.p.A. e successivamente integrato sulla base delle richieste formulate dal Soggetto validatore.

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Plodio

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina dell'Ufficio Tributi n. 1 del 18/05/2022.

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Plodio

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina dell'Ufficio Tributi n. 1 del 18/05/2022.

4. Attività di validazione

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Segretario Comunale con Determina n.1 del 18/05/2022.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 sono le seguenti:

	2022	2023	2024	2025
Tasso di inflazione programmata ***rpia***	+1,7%	+1,7%	+1,7%	+1,7%
Coefficiente di recupero di produttività X_a	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	+1%	+0%	+0%	+0%
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	+2%	+0%	+0%	+0%
Coeff. per adeguamento modifiche decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	+0%	+0%	+0%	+0%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	**+4,6%**	**+1,6%**	**+1,6%**	**+1,6%**
Totale entrate tariffarie anno precedente - $\sum T_{a-1}$	€ 100.874	€ 105.147	€ 99.084	€ 99.048
Totale entrate tariffarie anno corrente - $\sum T_a$	€ 105.147	€ 99.084	€ 99.048	€ 99.007
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) - $\sum Tmax$	€ 105.147	€ 99.084	€ 99.048	€ 99.007

Per gli anni successivi al 2022, stanti le numerose variabili di cui ancora non è dato conoscere la valorizzazione, si interverrà eventualmente di anno in anno al fine di adeguare i valori dei parametri sopra considerati.

Stante il limite di crescita le entrate tariffarie per ciascuna annualità non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'art. 4.4 del MTR-2 introduce il coefficiente C_{116} la cui quantificazione deve essere idonea a coprire le componenti $CO^{exp}_{116,\ TV,\ a}$ e $CO^{exp}_{116,\ TF,\ a}$ ossia gli eventuali maggiori costi previsionali connessi agli scostamenti attesi rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020. Spetta all'Ente Territorialmente competente scegliere in quale misura valorizzare questo coefficiente soprattutto ai fini di una puntuale determinazione del parametro ρ_a ferma restando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'8,6% annuo.

Per l'anno 2022 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 363/2021	+ 1,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	-0,1 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 1 %
PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 2 %
C116	Adeguamenti alle novità introdotte dal D.L. 116/20	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	+ 0,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			**+ 4,6 %**

Per l'anno 2022, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

ΣT_{a-1}: Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno *a-1* (2021), pari ad € 100.874,00

ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 4,6%

ΣT_a: Importo complessivo del Piano Finanziario anno *a* (2022), pari ad € 105.147,00.

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, in quanto:

$$€\ 105.147{,}00 / €\ 100.874{,}00 = 1{,}0424 \leq (1 + 4{,}6\%) = 1{,}0460$$

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività occorre fare riferimento all'articolo 5 del MTR-2. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1+\gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0{,}3\% < X_a \leq 0{,}5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0{,}1\% < X_a \leq 0{,}3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1+\gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0{,}1\% < X_a \leq 0{,}3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0{,}1\%$

Le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUeff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2020 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 29,10 €/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2020: l'importo è pari a 29,56 €/kg. Stante quindi la relazione $CUeff_{a-2}$ < Benchmark occorrerà posizionarsi nei quadranti a destra della tabella di cui sopra;

- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari: per la determinazione del valore di γ_a si rinvia al paragrafo 5.4.2. Stante la valorizzazione di detto parametro a 0 emerge un valore di $(1+\gamma_a) > 0{,}5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile $\mathbf{X_a}$ viene individuato nella misura dello 0,1%.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Al fine di determinare il coefficiente QL_a assunto per l'anno 2022 occorre fare riferimento:

- ai miglioramenti previsti nella qualità o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

- agli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con Deliberazione 15/2022.

Con riferimento al secondo aspetto, lo scrivente ETC ritiene di valorizzare il coefficiente QL nella misura dell'1% in relazione ai costi previsionali CQ proposti dai soggetti gestori.

Al fine di determinare il coefficiente PG_a assunto per l'anno 2022 occorre considerare le eventuali modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

In questo caso, lo scrivente ETC ritiene di valorizzare il coefficiente nella misura del 2% in relazione alle componenti previsionali COltv e COltf proposte da entrambi i gestori del servizio.

5.1.3 Coefficiente C116

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente C_{116a}, lo scrivente ETC ha verificato l'eventuale necessità di copertura dei maggiori costi indicati nelle componenti $CO^{116}_{TV,\,a}$ e $CO^{116}_{TF,\,a}$ riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

Occorre altresì considerare che il coefficiente può essere valorizzato solo nel caso di mancata valorizzazione massima degli altri parametri visti sopra.

Si consideri infatti che il limite massimo dell'incremento tariffario ammesso dall'Autorità è pari all'8,6%, dato proprio dalla valorizzazione più elevata di ciascuna delle seguenti variabili nella formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

come di seguito rappresentato

$$\rho_a = 1{,}7\% - 0{,}1\% + 4\% + 3\% = 8{,}6\%$$

Per questo motivo una quantificazione del coefficiente C116 è attuabile solo nel caso in cui dalla formula sopraindicata non si giunga quindi alla valorizzazione massima, che resta fissata all'8,6%.

Considerate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di non valorizzare il coefficiente suddetto dal momento che le variazioni intervenute determinano modifiche trascurabili nell'operatività dei Gestori coinvolti.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, lo scrivente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO116

In relazione alla componente di costo previsionale CO_{116} si rileva che non risulta all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcun incremento o decremento dei costi connessi alla nuova classificazione dei rifiuti operata dall'Allegato L-quater al D. lgs. 152/2006, né alcun incremento o decremento dei costi connessi rispettivamente alla riammissione all'interno del servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche precedentemente escluse in forza del limite quantitativo di assimilazione vigente e alla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche che si sono avvalse della facoltà concessa dall'articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006. Pertanto il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.2.2 Componente previsionale CQ

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che prevede l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, che saranno affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori.

In considerazione di quanto previsto nel Contratto di servizio/Carta della Qualità del servizio vigenti, con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 30/03/2022, lo scrivente ETC ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Plodio sia ricompresa nello schema regolatorio I.

Lo scrivente ETC conferma quanto proposto dai Gestori all'interno dei Piani finanziari grezzi in relazione alla valorizzazione della componente CQ_{tf} connessa all'adeguamento agli obblighi di servizio previsti dallo schema regolatorio individuato per un importo pari ad € 119,00 per il Gestore SAT S.p.A. e ad € 2.585,00 per il Gestore Comune.

Come previsto dal MTR-2 nell'anno a+2 (2024), i Gestori provvederanno alla rendicontazione a consuntivo dell'importo effettivamente sostenuto nell'annualità 2022 e procederanno al recupero all'interno del Piano finanziario 2024 (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ stimata e approvata dallo scrivente ETC per l'anno in corso e l'onere effettivamente sostenuto e rendicontato.

5.2.3 Componente previsionale COI

La componente di costo di natura previsionale COI è destinata alla copertura degli oneri fissi e variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, $COITV_{,a}^{exp}$, rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa, $COITF_{,a}^{exp}$, rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza (ARERA, All. A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif – art. 10.2).

L'introduzione delle componenti $COITV_{,a}^{exp}$ e $COITF_{,a}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Sebbene la valorizzazione delle componenti COI, come disciplinata da ARERA, sia vincolata all'individuazione di obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate o alla previsione di modifiche al perimetro gestionale, lo scrivente ETC ritiene che, pur in assenza di espressi obiettivi di miglioramento, possano essere inseriti nel Piano Finanziario 2022 i costi previsionali per la medesima annualità che siano oggettivamente verificabili e in linea con le variazioni derivanti da fattori connessi ad aspetti tecnici e/o operativi.

La voce COI rappresenta una componente di costo di natura previsionale utile all'aggiornamento dei dati di partenza, costituiti da quelli individuati in base a fonti contabili obbligatorie relative all'annualità 2020, al fine di ottenere i costi efficienti adeguati all'esercizio finanziario considerato (2022): l'inserimento di maggiori costi all'interno del Piano finanziario, rispetto a quelli rilevati nell'anno *a-2* potrebbe quindi rendersi necessario anche in relazione a circostanze che si verificano nell'anno *a* non derivanti dalla variazione dei servizi resi o dal miglioramento delle prestazioni erogate nell'anno *a-2*, ma dovute ad elementi relativi alla gestione del servizio integrato di rifiuti urbani vincolanti e non discrezionali che risultano già certi e quantificabili e che necessitano di una copertura tariffaria nel rispetto del principio di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Nel caso specifico del Gestore Comune, i dati oggettivi e verificabili necessari all'introduzione della componente COI all'interno del Piano finanziario 2022 sono identificati nell'incremento dei costi di smaltimento per l'anno 2022.

Pertanto lo scrivente conferma quanto proposto dal Gestore all'interno del Piano finanziario grezzo in relazione alla valorizzazione della componente COItv per un importo pari ad € 2.667,00.

Si conferma altresì quanto proposto dal Gestore SAT in relazione al riconoscimento dei costi di cui alle voci COItv e COItf per importi rispettivamente pari ad € 172,00 e 103,00.

Come previsto dal MTR-2 nell'anno a+2 (2024), i gestori provvederanno alla rendicontazione a consuntivo dell'importo effettivamente sostenuto nell'annualità 2022 e procederanno al recupero all'interno del Piano finanziario 2024 (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente COI stimata e approvata dallo scrivente ETC per l'anno in corso e l'onere effettivamente sostenuto e rendicontato.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-2.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Come stabilito all'art. 3 del MTR-2 di ARERA, L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione di opportuni fattori di sharing dei proventi in grado di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La valorizzazione da parte dell'ETC avviene mediante due parametri, b_a e ω_a.

5.4.1 Determinazione del fattore b

b_a è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ; 0,6] e opera come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Per il Comune di Plodio l'Ente Territorialmente Competente, anche in considerazione della contrazione dei costi individuati dalla Società di Gestione della Raccolta, sceglie di riconoscere un impatto piuttosto contenuto dei proventi sulla tariffa, in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia in capo alla Società: per questo motivo il valore è pari a 0,3.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il fattore b (1+ω): è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza: questi opera come moltiplicatore dell'importo AR_{SC} indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti non solo dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ma anche da altri Consorzi non aderenti al CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il fattore ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:

- alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma 1,a$, tenuto anche conto della coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Ente Territorialmente Competente:

in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma 1,a$ nell'intervallo [-0,2 / -0] mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range [-0,4 / -0,2]

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma 2,a$, tenuto conto anche della percentuale delle frazioni estranee registrate. Spetta all'Ente Territorialmente

Competente scegliere come valorizzare il suddetto coefficiente che può essere valorizzato: nel range [-0,15 / 0] in caso di valutazione soddisfacente oppure nel range [-0,3 / -0,15] in caso di valutazione non soddisfacente.

L'Ente Territorialmente competente una volta compiute le dovute valutazioni in merito ai due coefficienti sopra esposti ($\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$), provvede alla quantificazione del parametro ω secondo le seguenti valutazioni:

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono valore soddisfacente (quindi vicino al valore 0) → ω sarà pari a 0,1

	$-0,2 \leq \gamma 1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma 1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma 2 \leq 0$	ωa = 0,1	ωa = 0,3
$-0,3 \leq \gamma 2 \leq -0,15$	ωa = 0,2	ωa = 0,4

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: b (1+0,1);

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ rivelano un risultato non soddisfacente→ ω assumerà valore pari a 0,4;

	$-0,2 \leq \gamma 1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma 1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma 2 \leq 0$	ωa = 0,1	ωa = 0,3
$-0,3 \leq \gamma 2 \leq -0,15$	ωa = 0,2	ωa = 0,4

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: b (1+0,4);

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ invece rivela risultato opposto, non soddisfacente → ω sarà pari a 0,2;

	$-0,2 \leq \gamma 1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma 1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma 2 \leq 0$	ωa = 0,1	ωa = 0,3
$-0,3 \leq \gamma 2 \leq -0,15$	ωa = 0,2	ωa = 0,4

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: b (1+0,2);

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore non soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ indica un esito soddisfacente→ ω sarà pari a 0,3;

	$-0,2 \leq \gamma 1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma 1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma 2 \leq 0$	ωa = 0,1	ωa = 0,3
$-0,3 \leq \gamma 2 \leq -0,15$	ωa = 0,2	ωa = 0,4

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: b (1+0,3);

Con riferimento al Comune di Plodio ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$\gamma_{1,a}$ soddisfacente,

e

$\gamma_{2,a}$ soddisfacente

si individua, per il parametro ω, il valore di 0,1 da inserire nella formula b (1+ω) per l'individuazione del fattore di sharing dei proventi.

Pertanto:

Coefficiente	Intervallo di riferimento	Valore
b	0,3 < 0,6	0,3
ω	0,1 < 0,4	0,1
b(1+ω)	0,33 < 0,84	0,33

5.5 Conguagli

L'Ente Territorialmente Competente, sulla base dei risultati riscontrabili dai Piani Finanziari precedenti, non individua la necessità di procedere alla valorizzazione di alcuna quota di conguaglio all'interno del PEF 2022-2025.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sui PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non hanno fatto emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

Servizi Ambientali Territoriali S.p.A., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.20
A) Valore della produzione	€ 23.630.189
B) Costi della produzione	€ 21.677.290
21) Risultato di esercizio	€ 1.531.987
Totale Attivo patrimoniale	€ 22.480.801
A) Patrimonio Netto	€ 12.576.656
D) Debiti	€ 6.558.893
D4) Debiti verso banche	€ 1.170.257
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	56%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	29%
Incidenza Debiti vs altri finanziatori su Attivo Patrimoniale	5%

Sulla base dei dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo.

Il medesimo gestore, che ha sviluppato la determinazione dei costi efficienti a partire dai dati del bilancio 2020 (fonte contabile obbligatoria), non ha inoltre segnalato criticità potenzialmente impattanti sul proprio equilibrio economico finanziario derivanti dalla gestione del servizio di igiene ambientale.

Il Comune di Plodio, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente non ritiene di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 4.6 della deliberazione 363/2021/R/Rif, di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2. Lo scrivente pertanto non individua componenti di costo ammissibili al Piano Finanziario che si ritiene di non coprire integralmente mediante lo stesso.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Plodio, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 17.2 del MTR-2 di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi anche in annualità successive al 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Plodio, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.5 del MTR-2 di rimodulare, tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente Territorialmente Competente prende visione delle indicazioni fornite dal Comune di Plodio al

paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento predisposta e trasmessa allo scrivente.

Per il Comune di Plodio non risulta valorizzata nessuna delle voci sopra riportate.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ETC, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità evidenzia che l'importo ottenibile dal Comune mediante gettito TARI è pari al totale del Piano finanziario TARI 2022 di € 105.147,00.